



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.GARIBALDI"

Liceo Classico – Linguistico - Scientifico – Scientifico sportivo - Scienze Umane "Giuseppe Garibaldi"

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Nautico Domenico Millelire" CERTIFICATO ISO 9001:2015

Via Trinita - 07024 La Maddalena (OT) Tel/Fax 0789-737712 -737098 Fax 0789/ 737800-739285

Cod. mecc. SSIS02300T – Cod. Fisc. 91025220905 Email : ssis02300t@istruzione.it



CERTIFICATO N. 50 100 14484



Prot.5646

La Maddalena 02 ottobre 2018

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGES, SCAMBI CULTURALI

Art. 1 - I viaggi di istruzione sono iniziative finalizzate ad integrare il percorso formativo dell'indirizzo di studio. Sono disciplinati dal D.L. 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), dalla C.M. 623/1996 (Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive), dalla legge n. 59/1997, art.21 e dal D.P.R. 27/1999 (rispettivamente la legge ed il regolamento dell'autonomia scolastica).
Comprendono:

- a) Viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero;
- b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (stage);
- c) visite guidate;
- d) viaggi connessi ad attività sportive;
- e) viaggi connessi a corsi di lingue.

Art. 2 – L'Istituto fa proprio l'indirizzo della Circ. 291 del 14-10-1992 che stabilisce che non possono essere chieste alle famiglie quote di compartecipazione di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione. **Pertanto il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente i tetti di spesa per i viaggi di tutte le classi.**

Art. 3 – I viaggi di istruzione, stage e scambi culturali vanno progettati, discussi ed approvati dal Consiglio di Classe nella programmazione didattica. Non potranno essere proposte più di tre destinazioni alternative per ciascuna classe. Ogni classe farà riferimento ad un insegnante referente che curerà i contatti tra le varie componenti scolastiche e sarà il docente accompagnatore della classe nel viaggio di istruzione. La proposta dovrà contenere elementi di tipo progettuale ed operativo come:

1. destinazione del viaggio
2. finalità, obiettivi didattici e culturali
3. programma di massima dell'attività

Art.4 – Le proposte emerse dai Consigli di Classe saranno trasmesse dal referente alla Segreteria che curerà i contatti con le Agenzie di Viaggio e procurerà un primo sondaggio verbale entro metà gennaio. Il sondaggio va richiesto per il numero degli studenti iscritti e frequentanti la classe nel quale è previsto anche il costo degli accompagnatori. La Segreteria sottoporrà i risultati del sondaggio al referente della classe.

Art.5 – Gli esercenti la patria potestà degli allievi dichiareranno per iscritto la loro disponibilità ed il loro impegno a partecipare al viaggio, nel periodo indicato, e verseranno una caparra pari al 50%. le caparre non saranno restituite per rinunce non giustificate da gravi motivi.

Art. 6 – La Segreteria provvederà ad acquisire almeno tre preventivi di spesa per ciascuna iniziativa, da

richiedersi ad agenzie specializzate in viaggi scolastici o direttamente alle imprese fornitrici dei vari servizi, predisporrà uno schema comparativo e lo consegnerà con i preventivi al referente.

Art. 7 – I viaggi non potranno essere effettuati negli ultimi trenta giorni di attività didattica. Il Consiglio di istituto, su dettagliata proposta del Consiglio di Classe, per gravi motivi disciplinari debitamente motivati, può deliberare di non ammettere al viaggio uno o più allievi.

Art. 8 – Il referente esprimerà un parere sulla scelta delle Agenzie considerando non solo l'aspetto economico ma anche la qualità del servizio anche in base alle esperienze degli anni precedenti. Il parere sarà consegnato alla Giunta Esecutiva per predisporre la delibera del Consiglio di Istituto che, tenuto conto dei pareri, effettuerà la scelta dell'azienda fornitrice dei servizi.

Art. 9 – La Segreteria dovrà provvedere alla raccolta di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari alla realizzazione del viaggio di istruzione e predisporrà un programma operativo che conterrà i dati di seguito indicati:

1. Destinazione del viaggio di istruzione;
2. Programma e itinerario con l'indicazione del giorno, ora, luogo di partenza e di rientro;
3. Numero esatto dei partecipanti;
4. Mezzi di trasporto utilizzati;
5. Servizi richiesti;
6. Docenti accompagnatori designati dal Dirigente Scolastico, tra coloro che hanno dato la propria disponibilità, che devono far parte dei Consigli di Classe che propongono le iniziative;
7. Costo complessivo.

Art. 10 – I promotori dei viaggi di istruzione devono favorire accorpamenti di classi al fine di evitare una eccessiva frammentazione delle iniziative e di permettere un contenimento della spesa.

Art. 11 – Ai viaggi di istruzione devono partecipare almeno i 2/3 degli alunni frequentanti ogni singola classe. Ad iniziative di particolare rilevanza didattica ed a progetti specifici, previa delibera del Consiglio di Classe, è consentita la partecipazione di un numero limitato di alunni provenienti da più classi.

Art. 12 – Ci sarà un docente accompagnatore ogni 15 alunni.

Art. 13 – I familiari possono partecipare alle iniziative a proprie spese e previa presentazione di richiesta scritta al Dirigente scolastico.

Art. 14 – Potranno essere consentite dal Dirigente Scolastico, su richiesta di uno o più docenti, uscite di singole classi per partecipare a mostre, convegni, visite aziendali o per partecipare a spettacoli cinematografici o teatrali che impegnino alcune ore o una giornata.

Art. 15 – I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 16 della legge n. 312 dell'11-07-1980 che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Art. 16 – I docenti accompagnatori informeranno il Dirigente scolastico di eventuali gravi disfunzioni riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio al fine di poter intervenire tempestivamente già durante lo svolgimento del viaggio o impedendo che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate. In

ogni caso l'agenzia organizzatrice sarà chiamata a rispondere delle gravi insufficienze riscontrate nella fornitura dei servizi.

Art. 17 – I docenti responsabili del viaggio di istruzione, con la collaborazione degli accompagnatori, predisporranno una relazione consuntiva sul viaggio, in cui sarà posto in evidenza:

1. Se il programma di viaggio sia stato rispettato indicandone, in caso contrario, i motivi;
2. Se gli obiettivi didattici e culturali siano stati raggiunti;
3. Eventuali altri fatti e circostanze significativi ed utili per le future esperienze.

Art.18 – Si rende obbligatoria l'assicurazione di tutti gli studenti e di tutti i docenti che partecipano ai viaggi attraverso polizza assicurativa.

Art. 19 – Dall'anno scolastico 2019-2020 sarà possibile un'alternanza di stage linguistici e/o viaggi di istruzione, che vada dal primo al quinto anno, fatta salva la possibilità di includere anche destinazioni che non siano solo nei paesi di lingua inglese, francese e spagnola.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 DICEMBRE 2014. AGGIORNATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 26 SETTEMBRE 2018.

REVISIONATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 06 DICEMBRE 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Bianca Maria Morgi